Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° **Roma - Giovedì, 26 dicembre 1929 - Anno VIII** **Numero 300**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli supplementi ordinari contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr editr Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65: *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso [illegible] Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: [illegible] Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio*. — [illegible] *Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'* [illegible] S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marc[illegible] Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale possono — per evitare di dover inviare il denaro caso per caso — versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: « deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale ».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.45, in udienza solenne, S. E. il sig. Don Pedro Mujica, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Perù.

Roma, 21 dicembre 1929 - Anno VIII.

(7044)

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. dott. Alberto de Oliveira, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Portogallo.

Roma, 21 dicembre 1929 - Anno VIII.

(7045)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Regolamento giudiziario del Senato.

(Testo approvato dal Senato del Regno nella tornata del 17 dicembre 1929-VIII)

TITOLO I.

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI DEL SENATO.

Art. 1.

Gli organi giudiziari del Senato per l'adempimento delle funzioni indicate negli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno sono:
1° la Commissione d'istruzione;
2° la Commissione di accusa;
3° la Commissione dell'Alta Corte di giustizia;
4° l'Alta Corte di giustizia.

La costituzione dei detti organi e le loro attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 37 DELLO STATUTO.

CAPO I.

Degli atti iniziali.

Art. 2.

Pervenuta al Senato una querela o denunzia contro un senatore, il Presidente, con sua ordinanza, rimette gli atti alla Commissione d'istruzione costituita a norma dell'art. 6.

Art. 3.

L'autorità giudiziaria, cui pervenga notizia di un reato imputato ad un senatore, deve darne immediato avviso al Presidente del Senato, salvo l'obbligo di accertare i fatti e raccogliere le prove che potrebbero sparire.

Non può procedere a perquisizioni al domicilio del senatore, fuori del caso di flagrante reato, se non a richiesta della Commissione d'istruzione.

Art. 4.

Se un senatore venga arrestato perchè colto in flagrante delitto e non sia prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il Presidente deve chiederne conto al Ministro per la giustizia.

Art. 5.

La Commissione d'istruzione, nel caso di arresto da essa ordinato, od il Presidente nel caso che un senatore sia denunziato in istato di arresto, determina il luogo dove l'arrestato deve essere custodito.

Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il senatore è condotto nel luogo designato, il presidente della Commissione d'istruzione, o un componente della Commissione da lui delegato, deve interrogarlo e quindi promuovere nel più breve termine le deliberazioni della Commissione sull'eventuale reclamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione delibera nella forma stabilita nel secondo comma dell'art. 9.

CAPO II.

Dell'istruttoria nei procedimenti per delitti.

Art. 6.

Al principio d'ogni Legislatura, e per la durata della medesima, il Senato nomina, per le imputazioni di reato a carico di senatori, una Commissione d'istruzione, composta di quattro membri ordinari, di otto supplenti e presieduta da un vice-presidente del Senato o da un senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 7.

Nei procedimenti penali a carico di senatori, le funzioni del Ministero pubblico sono esercitate da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale in ogni principio di Legislatura.

Art. 8.

Nei procedimenti per delitti contro senatori non è ammesso il procedimento per citazione diretta; ma sulla istanza motivata del Ministero pubblico, nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare senz'altro la citazione dell'imputato pel giudizio.

Art. 9.

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore. Per la spedizione del mandato di cattura il Ministero pubblico deve presentare le sue conclusioni, ma nei casi di urgenza la Commissione può provvedere senza bisogno delle predette conclusioni.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione il deliberare, sentito il Ministero pubblico, sulla domanda della libertà provvisoria, salvo l'appello motivato dell'imputato o del Ministero pubblico alla Commissione di accusa costituita a norma dell'art. 22. L'appello deve essere presentato alla cancelleria dell'Alta Corte entro tre giorni da quello della notificazione dell'ordinanza.

Art. 10.

Salvo il disposto dell'art. 5, agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione, i quali possono delegare uno fra essi per determinati atti.

Il mandato di cattura non può essere spedito che dalla Commissione e col voto favorevole di almeno quattro commissari.

Art. 11.

La Commissione d'istruzione può valersi degli atti assunti dall'autorità giudiziaria, rinnovando quelli che creda opportuno.

Art. 12.

La Commissione d'istruzione, ricevuti gli atti e i documenti relativi ad una querela o denuncia, se non creda di procedere subito ad indagini preliminari in caso d'urgenza, comunica gli atti medesimi al Ministero pubblico per le sue richieste.

Art. 13.

Per il compimento degli atti occorrenti fuori di Roma, la Commissione, quando non li affidi ad uno o più dei suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'appello.

Art. 14.

Il presidente della Commissione invita il Ministero pubblico ad assistere agli interrogatori dell'imputato ed agli altri atti dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruzione il Ministero pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale delibera sulle medesime.

CAPO III.

Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria.

Art. 15.

Compiuta l'istruttoria, la Commissione comunica gli atti del processo al Ministero pubblico, perchè presenti le sue requisitorie al più presto e non oltre il termine di un mese, salvo che la Commissione accordi un termine maggiore.

Art. 16.

Pervenute le requisitorie del Ministero pubblico e decorsi i termini indicati nell'art. 267 del Codice di procedura penale, la Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie e sentito anche verbalmente il Ministero pubblico se questi lo chieda, provvede a norma degli articoli seguenti.

Art. 17.

Se la Commissione d'istruzione riconosca che esiste una delle cause previste nell'art. 274 del Codice di procedura penale, pronunzia sentenza di non doversi procedere, enunciando espressamente la causa nel dispositivo. Se l'imputato è in istato di arresto o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, la Commissione ne ordina la liberazione.

Art. 18.

Le sentenze pronunziate a norma dell'articolo precedente sono immediatamente dal cancelliere dell'Alta Corte notificate nella forma prescritta dal Codice di procedura penale all'imputato, al Ministero pubblico e alla parte civile regolarmente costituita.

Art. 19.

Contro le sentenze della Commissione di istruzione, che dichiarino di non doversi procedere, possono appellare alla Commissione d'accusa il Ministero pubblico, l'imputato prosciolto per insufficienza di prove e la parte civile per la sua condanna alle spese.

L'appello deve essere proposto insieme coi motivi alla cancelleria dell'Alta Corte entro dieci giorni da quello della notificazione della sentenza. Degli appelli così prodotti il cancelliere fa annotazione in apposito registro con la data della presentazione.

Art. 20.

Se la Commissione d'istruzione riconosca che vi sono prove sufficienti di reità contro l'imputato e non debba provvedere a norma dell'art. 17, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti la Commissione dell'Alta Corte di giustizia, costituita a norma dell'art. 27, quando si tratti di delitti punibili con pene inferiori a quelle indicate nell'articolo seguente.

Art. 21.

Se la Commissione d'istruzione riconosca che il fatto imputato costituisce delitto punibile con l'ergastolo, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o detenzione per un tempo non inferiore nel minimo a cinque anni, ordina la trasmissione degli atti alla Commissione di accusa.

CAPO IV.

Della Commissione d'accusa.

Art. 22.

Al principio di ogni Legislatura e per la durata della medesima, il Senato nomina una Commissione d'accusa composta di dieci senatori, oltre dieci supplenti e presieduta da un vice-presidente del Senato o da un senatore designato dal Presidente.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 23.

La Commissione d'accusa è competente a giudicare degli appelli prodotti contro le ordinanze e le sentenze della Commissione d'istruzione.

E' inoltre competente a definire l'istruzione nei casi di cui all'art. 21, ordinando con sentenza di accusa il rinvio dell'imputato avanti la Commissione dell'Alta Corte di giustizia o pronunziando sentenza di non doversi procedere, rispettivamente, secondo le norme degli articoli 20 e 17.

Art. 24.

Il presidente della Commissione d'accusa, ricevuti gli atti, ne ordina la comunicazione al Ministero pubblico, il quale nel termine di giorni dieci deve restituirli, unendovi la sua requisitoria.

Art. 25.

Ricevuti gli atti dal Ministero pubblico e decorsi i termini indicati nell'art. 267 del Codice di procedura penale, il presidente della Commissione nomina un relatore e fissa il giorno nel quale dovrà riferire alla Commissione.

La Commissione sente pure verbalmente il Ministero pubblico, se questi lo chieda.

Art. 26.

La Commissione, se non creda necessarie ulteriori indagini, emette le sue deliberazioni a norma dell'art. 23.

Se invece la Commissione creda necessarie ulteriori indagini, vi provvede con le norme stabilite per la Commissione d'istruzione.

CAPO V.

Del giudizio nei procedimenti per delitti.

Art. 27.

Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate dalla Commissione dell'Alta Corte di giustizia, presieduta dal Presidente del Senato o da un vice-presidente da lui delegato per ciascun procedimento e composta di sessanta senatori nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Il Senato può delegare al Presidente la nomina della Commissione.

Art. 28.

Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta senatori come giudici effettivi, che devono partecipare al giudizio, e degli altri come giudici supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, devono sostituire i giudici effettivi in caso d'impedimento.

Art. 29.

Il presidente della Commissione prevista nell'art. 27 ha i poteri attribuiti dalla legge al presidente della Corte d'assise.

Art. 30.

Prima dell'apertura del dibattimento, il Presidente fa procedere con l'appello nominale alla formazione della lista dei senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I senatori che non sono intervenuti alle singole udienze non possono concorrere nel giudizio.

L'appello nominale è ripetuto al principio delle ulteriori udienze, consacrando nel verbale ogni variazione.

Art. 31.

Formata la lista, nessuno dei senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione.

Art. 32.

All'apertura del dibattimento i senatori componenti la Commissione possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'imputato può allegare i motivi di ricusazione a norma del Codice di procedura penale.

La Commissione delibera immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai senatori e dall'imputato.

Art. 33.

Il presidente, prima di ogni altro atto, ordina al cancelliere di leggere la sentenza di rinvio al giudizio o di accusa, ovvero la citazione notificata a norma dell'art. 8, e quindi procede all'interrogatorio dell'imputato e successivamente all'esame dei testimoni, indotti dal Ministero pubblico e dalle altre parti, e dei periti.

I membri della Commissione e il Ministero pubblico hanno facoltà di rivolgersi al presidente, affinchè interroghi l'imputato, i testimoni e i periti sopra fatti e circostanze influenti allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'imputato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

Art. 34.

Sugli incidenti che sorgono nel corso del dibattimento la Commissione delibera fuori della presenza delle parti.

Il presidente enuncia il modo delle votazioni a seconda della loro importanza.

Ogni senatore può fare diversa proposta, dicendone brevemente le ragioni, e in tal caso la Commissione decide per alzata e seduta.

Art. 35.

Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, dopo le conclusioni della parte civile, le requisitorie del Ministero pubblico, le arringhe dei difensori e le osservazioni dell'imputato, che ha per ultimo la parola, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Art. 36.

Chiusa la discussione fra i componenti la Commissione in Camera di consiglio, il presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'imputazione le questioni sulla reità e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

Ogni senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla ammissione delle quali, se il presidente non vi aderisca, sarà consultata la Commissione.

Art. 37.

La votazione per la sentenza si fa per appello nominale.

I senatori devono votare *sì* o *no* su ciascuna proposta, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il presidente vota per ultimo.

Art. 38.

La sentenza è redatta dal presidente, o da altro senatore da lui designato.

Per la definizione giuridica dei fatti imputati e per l'applicazione della pena si osservano le norme del Codice penale e delle altre leggi o disposizioni di legge penali.

La Commissione, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione all'autorità giudiziaria ordinaria, ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Art. 39.

La sentenza è letta dal presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, è notificata dal cancelliere.

CAPO VI.

Dei procedimenti per contravvenzioni.

Art. 40.

E' attribuita alla Commissione d'istruzione la competenza a giudicare le contravvenzioni addebitate ai senatori. Essa, con le norme contenute nel tit. V, libro II, Codice di procedura penale, quando, a seguito dell'esame degli atti e delle investigazioni compiute, ritenga di dover infliggere l'ammenda non superiore a L. 100, pronuncia la condanna senza procedere al dibattimento, mediante decreto, ponendo altresì a carico del contravventore le spese del procedimento, e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, omesso l'ammonimento di cui all'art. 425, e disporre in conformità dell'art. 427 dello stesso Codice di procedura penale. L'impugnativa, con la richiesta che si proceda al dibattimento innanzi alla Commissione

d'istruzione, è presentata, nei modi e nel termine indicati nell'articolo 300 dello stesso Codice, alla cancelleria dell'Alta Corte.

Negli altri casi, la Commissione, comunicato il verbale al Ministero pubblico, procede per citazione diretta, a porte aperte, e con le forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, entro cinque giorni da quello della notificazione, può impugnarla con le forme stabilite nell'art. 19 innanzi alla Commissione dell'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procede al giudizio di appello.

TITOLO III.

DEI PROCEDIMENTI PENALI IN DIPENDENZA DELL'ART. 36 DELLO STATUTO.

CAPO. I.

Della istruzione e dell'accusa.

Art. 41.

Qualora venga promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo comma dell'art. 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal Presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto Reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza con la quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato.

Per l'istruzione dei detti procedimenti provvedono le Commissioni d'istruzione e di accusa previste negli articoli 6 e 22, con le norme innanzi indicate.

Art. 42.

Se il procedimento penale è promosso contro i Ministri accusati dalla Camera dei deputati, in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzia ordinanza con la quale si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia.

Il presidente dell'Alta Corte procede subito all'interrogatorio degli accusati e può, d'ufficio o su domanda delle parti, procedere o far procedere da un senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni, che giudichi utili alla manifestazione della verità.

Se ne dà avviso ai commissari, se già si trovino designati dalla Camera dei deputati.

Art. 43.

L'ordinanza con la quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia nel caso previsto dall'art. 41 viene comunicata dal Presidente al Governo del Re; è invece comunicata alla Camera dei deputati nel caso previsto dall'art. 42.

Art. 44.

Se si tratti di accusa pronunciata contro i Ministri del Re dalla Camera dei deputati, le funzioni del Ministero pubblico sono esercitate da uno o più commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi dal magistrato incaricato delle funzioni del Ministero pubblico nei procedimenti a carico dei senatori.

Se i commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il Presidente del Senato invita la Camera a designarli.

Art. 45.

I commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei deputati hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che sia ordinata a termini dell'art. 42.

CAPO II.

Del giudizio.

Art. 46.

Il Presidente del Senato, ovvero uno dei vice-presidenti da lui delegato, presiede l'Alta Corte pel dibattimento.

Art. 47.

Il dibattimento non può farsi se non sono presenti in tutte le udienze almeno cinquanta senatori.

Art. 48.

Per il dibattimento dinanzi all'Alta Corte si osservano le norme stabilite per la Commissione dell'Alta Corte di giustizia.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 49.

In tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si osservano per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili e non venga diversamente ordinato dalla Commissione dell'Alta Corte di giustizia o dall'Alta Corte medesima.

Agli articoli del Codice richiamati nel presente regolamento in caso di modificazione di Codice s'intendono sostituiti quelli corrispondenti.

Art. 50.

Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 51.

La chiusura delle Legislature e delle Sessioni non sospende il corso dei giudizi dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

La Commissione d'istruzione, d'accusa e quella dell'Alta Corte di giustizia continuano inoltre nelle loro funzioni fino alla nomina delle nuove.

Art. 52.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti delle Commissioni e dell'Alta Corte sono sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

Art. 53.

Non possono far parte come componenti della Commissione d'istruzione o d'accusa i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè esercitare le funzioni di commissario nei relativi procedimenti.

Parimenti non possono far parte dell'Alta Corte o della Commissione dell'Alta Corte i parenti e gli affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'imputato, nè i senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

E' in facoltà del presidente dell'Alta Corte e della Commissione dell'Alta Corte di escludere dalla lista dei testimoni i senatori che vi siano stati inclusi e l'esame dei quali egli ritenga non necessario. Contro il provvedimento del presidente non è ammesso reclamo.

Art. 54.

I senatori che hanno preso parte alla deliberazione di rinvio degli atti alla Commissione di accusa o di rinvio dell'imputato al giudizio, o pronunziato l'accusa, possono intervenire alle udienze dell'Alta Corte, senza però prender parte al voto relativo alla risoluzione degli incidenti ed alla pronunzia della sentenza.

Essi non possono far parte della Commissione dell'Alta Corte di giustizia.

Art. 55.

Qualora l'imputazione fatta ad un senatore sia comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, sia in sede istruttoria che in giudizio le Commissioni o l'Alta Corte rispettivamente possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove credano ciò più conveniente.

Art. 56.

Qualora il procedimento siasi chiuso con una sentenza di non doversi procedere contro un senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, la sentenza può essere comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, se risulti che la condizione delle persone estranee coimputate è distinta e indipendente da quella del senatore, la sentenza che dichiara di non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo rimette, per gli altri, gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

Art. 57.

Salvo quanto è disposto dal presente regolamento, per ciò che concerne la parte civile si osservano le norme del Codice di procedura penale.

Art. 58.

I presidenti delle Commissioni d'istruzione e di accusa provvedono sopra ogni domanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restituzione di documenti od altro e, ove lo credano, possono anche chiedere l'avviso del Ministero pubblico.

Art. 59.

Le funzioni di cancelliere presso le Commissioni d'istruzione e di accusa, presso la Commissione dell'Alta Corte di giustizia e presso l'Alta Corte medesima sono esercitate dal segretario generale del Senato, coadiuvato da uno speciale Ufficio. A questo Ufficio il Presidente del Senato ha facoltà di aggregare anche uno o più funzionari delle cancellerie giudiziarie designati dal Ministro per la giustizia.

Il cancelliere dell'Alta Corte può delegare temporaneamente le sue funzioni al capo del predetto Ufficio e, relativamente a singoli atti, anche ai funzionari di cancelleria addetti all'Ufficio stesso.

Il cancelliere dell'Alta Corte, o un suo delegato, può esser chiamato ad assistere alle adunanze delle Commissioni e dell'Alta Corte.

Per i servizi di cancelleria si osservano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti giudiziari in quanto applicabili.

Art. 60.

Nei giudizi innanzi all'Alta Corte sono ammessi i soli avvocati iscritti nell'Albo speciale presso la Corte di cassazione, esclusi i senatori.

Art. 61.

Delle funzioni di ufficiale giudiziario presso l'Alta Corte sono incaricati gli ufficiali giudiziari delle Corti o dei Tribunali.

Al servizio delle udienze possono essere adibiti gli uscieri del Senato.

Art. 62.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: FEDERZONI.

(7043)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2804**.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2145**.

Sistemazione dei rapporti tra il Fondo per il culto e il Demanio dello Stato in ordine ai beni immobili provenienti da enti ecclesiastici soppressi e tuttora in possesso del Fondo medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 34 della legge 27 maggio 1929, n. 848;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza delle leggi 21 agosto 1862, n. 794, 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867, n. 3848, e 19 giugno 1873, n. 1402, che siano tuttora in possesso del Fondo per il culto, sono attribuiti a quest'ultimo con effetto dalla data di attuazione delle leggi suddette, restando esonerato lo Stato dall'obbligo di iscrivere a favore di esso la corrispondente rendita cinque per cento.

Questa disposizione si applica anche agli immobili dei quali il Fondo per il culto ha preso o prenderà possesso a norma della convenzione 20 maggio 1922 approvata con Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 117. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2805**.

REGIO DECRETO 28 novembre 1929, n. **2139**.

Provvedimenti per i lavori di edilizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare del 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825, recante aggiunte al precedente decreto 25 febbraio 1926, n. 422;

Visto il R. decreto 14 giugno 1929, n. 960, contenente norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per agevolare gli uffici del Genio civile incaricati della costruzione di edifici militari nell'assolvimento di tale còmpito, il Ministero della guerra provvederà direttamente a mezzo della Direzione generale del Genio al collegamento con i detti uffici per quanto riguarda gli eventuali chiarimenti da fornirsi agli uffici stessi durante lo studio dei progetti particolareggiati, nonchè per quanto riguarda il superamento delle eventuali difficoltà durante l'eseguimento dei lavori, e a mezzo dei Comandi territoriali del Genio militare per le notizie sull'andamento degli studi e dei lavori da fornire alle Amministrazioni interessate.

Il Ministero della guerra, d'accordo con quello dei lavori pubblici, potrà emanare norme particolareggiate per il più pratico e proficuo funzionamento del servizio.

Il R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — BIANCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 111. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1929.
Chiusura delle Borse valori per i giorni 27 e 28 dicembre 1929.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1928, n. 7282, col quale venne stabilito il calendario di Borsa per il corrente anno;

Decreta:

Le Borse dei valori del Regno resteranno chiuse il 27 e 28 dicembre 1929-VIII.

Roma, addì 28 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(7052)

DECRETO PREFETTIZIO 5 dicembre 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 2348.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Gaich Costantino Antonio fu Costantino e fu Concherich Maria, nato a Zara il 30 gennaio 1868 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Gai »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Gaich Costantino Antonio fu Costantino è ridotto in « Gai ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 5 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: VACCARI.

(6924)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 19 dicembre 1929 - Anno VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1929, n. 294, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

(7053)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana.

Con R. decreto 21 novembre 1929-VIII, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre successivo al registro 6, foglio 83, è stato costituito, a norma dell'art. 5 della legge 18 maggio 1924, n. 753, il Consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana, nominandone d'ufficio il presidente nella persona del gr. uff. dott. Cesare Mori, senatore del Regno.

(7040)

Norme statutarie per l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana.

Con decreto 17 dicembre 1929-VIII, n. 328, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Sottosegretariato per la bonifica integrale) ha stabilito le norme statutarie per l'organizzazione e funzionamento del Consorzio di secondo grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana, costituito con R. decreto 21 novembre 1929.

(7041)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 274.

Media dei cambi e delle rendite
del 23 dicembre 1929 – Anno VIII

Francia	75.28	Belgrado	33.975
Svizzera	371.77	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.248	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.708	Norvegia	5.125
Spagna	264.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.676	Svezia	5.155
Berlino (Marco oro)	4.577	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.125
Praga	56.75	Rendita 3.50 %	67.875
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	61.75
Peso Argentino Oro	17.32	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso Argentino Carta	7.65	Consolidato 5 %	81.525
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.93	I Serie	72.70
Oro	368.44	II Serie	72.30

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre d'insegnamento presso le Università, le Scuole d'ingegneria e gli Istituti superiori di magistero.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933;
Veduto il R. decreto 13 gennaio 1927, n. 38;
Veduta la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Decreta:

Presso le Università, le Scuole d'ingegneria e gli Istituti superiori di magistero sono aperti i seguenti concorsi a cattedre d'insegnamento:

Università:

Facoltà di giurisprudenza:
1. Filosofia del diritto, nella Regia università di Catania.
2. Diritto corporativo, nella Regia università di Pisa.
3. Diritto civile, nella Regia università di Modena.
4. Diritto romano, nella Regia università di Modena.
5. Storia del diritto italiano, nella Regia università di Sassari.
6. Diritto penale, nella Regia università di Sassari.

Facoltà di lettere e filosofia:
1. Storia comparata delle lingue classiche e neolatine, nella Regia università di Cagliari.
2. Storia medioevale, nella Regia università di Firenze.
3. Antichità campane, nella Regia università di Napoli.
4. Lingue e letterature neolatine, nella Regia università di Palermo.
5. Storia della filosofia scolastica, nella libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.
6. Storia della filosofia moderna, nella libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

Facoltà di medicina e chirurgia:
1. Fisiologia, nella Regia università di Cagliari.
2. Clinica oculistica, nella Regia università di Cagliari.
3. Patologia generale, nella Regia università di Pavia.
4. Clinica dermosifilopatica, nella Regia università di Perugia.
5. Anatomia umana normale, nella Regia università di Sassari.
6. Patologia speciale medica, nella Regia università di Sassari.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
1. Fisica sperimentale, nella Regia università di Catania.
2. Zoologia e anatomia comparata, nella Regia università di Cagliari.
3. Mineralogia, nella Regia università di Cagliari.
4. Analisi algebrica, nella Regia università di Cagliari.
5. Botanica, nella libera Università di Ferrara.

Scuole d'ingegneria:
1. Costruzioni stradali, nella Regia scuola d'ingegneria di Bologna.
2. Architettura navale, nella Regia scuola d'ingegneria di Genova.
3. Idraulica tecnica, nella Regia scuola d'ingegneria di Padova.
4. Macchine termiche, nella Regia scuola d'ingegneria di Palermo.
5. Elettrotecnica generale, nella Regia scuola d'ingegneria di Pisa.
6. Costruzioni aeronautiche, nella Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma.

Regi istituti superiori di magistero:
1. Letteratura francese a Firenze.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3, entro il 30 aprile 1930.

Alla domanda devono unire:
1° atto di nascita;
2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta rilasciato dai podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;
6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore a quattro mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione, rilasciata dall'autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande, con gli annessi allegati (documenti e titoli), devono essere inviate al Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore), in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato, inoltre, un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviati per il concorso.

Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(7039)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche al concorso bandito per il posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto il decreto Ministeriale 30 novembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 284 del 6 dicembre successivo, col quale veniva aperto il concorso al posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni al decreto sopra citato, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso ed il termine di tempo fissato per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

I laureati in scienze agrarie sono ammessi a prendere parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 30 novembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 dicembre 1929, per il posto di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Dovrà essere presentato il diploma originale di laurea con il certificato dei punti riportati negli esami speciali di laurea.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto è prorogato al 10 febbraio 1930.

Nulla è innovato alle altre norme e condizioni previste dal bando approvato col decreto Ministeriale 30 novembre 1929.

Roma, addì 20 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(7021)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.